

SERVIZIO NOVITA'

(a cura del dr. Pietro Molino)

Sezione Prima, n. 38048 del 22 giugno 2016 (dep. 13 settembre 2016) – Pres. Vecchio – Est. Tardio

661061

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) – Affidamento in prova al servizio sociale – Deliberazione sul relativo esito - Rimedio esperibile - Opposizione - Ragioni - Conseguenze.

La prima sezione ha affermato che contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, attinente alla valutazione dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile opposizione davanti allo stesso Tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen.; con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente.